



12431 2012

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO CICALA - Presidente -  
Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -  
Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -  
Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -  
Dott. ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

SRL, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'avvocato , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in , presso , che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 68/21/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA - MESTRE SEZIONE DISTACCATATA di VERONA del 15/03/2010, depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. \_\_\_\_\_ ;

udito l'Avvocato \_\_\_\_\_ difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. \_\_\_\_\_ che si riporta alla relazione.

rilevato che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

<< \_\_\_\_\_ s.r.l. propone ricorso, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez staccata di Verona, n. 68/21/010 in data 15-3-2010,- depositata il 10 maggio 2010, confermativa della sentenza della CTP di Verona che respingeva il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di \_\_\_\_\_, rilevava per l'anno 2004 una indebita detrazione fiscale di perdita su crediti, con recupero di IRES ed una sanzione di pari importo, sul rilievo che gli elementi di certezza della insolvenza del debitore \_\_\_\_\_ GmbH + \_\_\_\_\_ erano stati raggiunti solo nel 2005.

La Agenzia non svolge attività difensiva.

Con l'unico motivo la ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata, pur partendo da una corretta individuazione dei principi giuridici applicabili, ovvero che il contribuente è ammesso a provare senza preclusioni la sussistenza, nell'anno di imputazione delle perdite su crediti, nel caso in cui il creditore non sia assoggettato a procedure concorsuali ( nel qual caso la prova è in re ipsa) degli elementi di " certezza e precisione" di cui all'art. 101, comma 5 già art. 66 DPR n. 917/86, sulla sopravvenuta impossibilità di conseguire la utilità spettante in base al titolo creditorio vantato, non aveva operato una corretta valutazione degli elementi di prova in tal senso forniti dalla contribuente.

Sostiene in particolare che la CTR aveva effettuato una elencazione degli elementi in causa aventi significato presuntivo in tal senso, ed aveva concluso per il raggiungimento della prova della insolvenza del debitore cui i crediti si riferivano, \_\_\_\_\_ società tedesca controllante della odierna ricorrente, solo nell'anno 2005 in quanto la perizia sulla situazione finanziaria del gruppo \_\_\_\_\_ riferita all'1.1.2004 era stata depositata in tale anno, senza tenere in conto gli altri elementi pure decisivi tutti in data anteriore e senza motivare in alcun modo il criterio di scelta, se non con formule di stile prive di contenuto.

Il motivo è fondato.

Fermo restando che la valutazione della concluzione e significatività dei mezzi di prova è compito esclusivo del giudice del merito, ed è insindacabile in questa fase di legittimità ove correttamente motivato, deve rilevarsi che tale valutazione nella fattispecie è mancata.

La Commissione di appello ha sostanzialmente preso in considerazione quattro elementi ritenuti potenzialmente rilevanti nel senso perseguito dalla contribuente, e cioè: 1) in data 2-6-2004 e 25-6-2004 due banche tedesche di rilievo ( \_\_\_\_\_ ) avevano revocato gli affidamenti ed i finanziamenti concessi alla \_\_\_\_\_ GmbH, escutendo i fideiussori; 2) informative del 2004 asserivano la gravità della situazione economica della società tedesca

tanto che nell'aprile 2004 era stato varato un piano di ristrutturazione e sollecitata una sospensione dei pagamenti infragruppo; 3) il bilancio del 2003 era estremamente negativo, ma questo fu depositato il 17-12-2004; 4) la relazione dei consulenti della che attestavano una situazione di perdita nel 2004 ormai irrecuperabile, fu comunicata l'1-2-2005.

La Commissione assegna valore univoco alla perizia depositata nel 2005, che sanciva la irreversibilità della crisi economica della società tedesca; afferma che gli altri elementi non sono univoci e conclude che da tali fatti "emerge con sufficiente chiarezza che la società appellante ebbe piena consapevolezza della crisi della ... e della conseguente impossibilità di recuperare i crediti ... solo nel 2005, e pertanto solo nel 2005 la deduzione delle perdite poteva e doveva essere operata."

La motivazione, non altrimenti argomentata, appare carente sotto il profilo, essenziale al fine del decidere, della ritenuta equivocità degli elementi sicuramente pervenuti a conoscenza della società ricorrente nel 2004, del tutto non spiegata.

In effetti, anche a volere attribuire peso non decisivo alle informative del 2004 che non solo attestavano la gravità della crisi della società tedesca, ma che determinavano la sospensione dei rapporti economici tra le due società, fatto obiettivo che presuppone la insolvibilità, almeno temporanea, della società collegata, appare arduo negare tale valore alla revoca degli affidamenti e dei finanziamenti da parte delle banche, che secondo le leggi di mercato rende chiaro, "erga omnes" che la società non è in grado di fare fronte ai propri impegni finanziari, e quindi anche a quelli di cui si discute.

La omissione di ogni argomentazione aggiuntiva che spieghi la non decisività di detta risultanza, rende l'uso del solo termine " non univoco " insufficiente ed apodittico.

Risultano pertanto verificati in modo evidente i presupposti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. con cassazione della sentenza e rinvio per nuovo esame al giudice di merito, e si propone pertanto la trattazione in camera di consiglio. >>

che la parte intimata è costituita con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che la ricorrente ha depositato memoria difensiva.


Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 20 giugno 2012.

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA  


Il Presidente  
Mario Cicala  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 18 LUG. 2012  


Il Funzionario Giudiziario  
